



Decreto Legge del 01/03/1990 n. 40 - art. 2

**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti. (Reiterato con: D.L. n. 90 del 27 aprile 1990).

**Titolo del documento:**

Modificazioni apportate al testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917.

**Testo:** in vigore dal 01/03/1990 al 30/04/1990

**Nota:** Per gli effetti vedasi l'art. 12, comma 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 51 e' aggiunta la seguente lettera: "c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 87.";

b) nel comma 2 dell'articolo 78 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera c).";

c) nel comma 1 dell'articolo 95 le parole "da 52 a 78" sono sostituite dalle seguenti: "da 52 a 77".

2. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attivita' di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati e' effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.